

Bessarione, Eustouteville e Carvajal.¹ Questi, che presero il titolo di « Commissarii generali per la santa crociata », dovevano nel medesimo tempo prendere in accurato esame tutti i provvedimenti riguardanti la prosecuzione della guerra turca e fare a tal riguardo acconce proposte. Ai medesimi fu ora affidato in massima parte l'impiego dei proventi delle indulgenze e della decima che si riscuoteva per la causa turca, che fino allora era stato di spettanza della Camera apostolica.² Le generosissime sovvenzioni che questa commissione fece pervenire specialmente ai valorosi Ungheresi le assicurano per sempre un'onorata memoria.³

Quando nell'autunno dell'anno 1464 vennero in Roma le ambasciate di obbedienza degli Stati italiani, il papa approfittò della circostanza per mettere in campo la questione turca.⁴ Minute pratiche furono iniziate specialmente con la magnifica ambasciata della repubblica di Venezia.⁵ I Veneziani entrarono quindi in trattative con la detta commissione cardinalizia venendovi innanzi tutto proposta una nuova ripartizione dei contributi per gli Stati d'Italia. Secondo questa dovevano pagare: tanto il papa che Venezia 100000 ducati, Napoli 80000, Milano 70000, Firenze 50000, Modena 20000, Siena 15000, Mantova 10000, Lucca 8000 e il Monferrato 5000.⁶

Ma tale proposta non piacque affatto alle potenze italiane. Il papa, che dichiarossi pronto a pagare i 100000 ducati anche se dovesse perciò detrarre qualche cosa al suo quotidiano sostentamento,⁷ ottenne dai principi italiani e questo a gran fatica, la sola promessa di sottoporre la cosa ad un nuovo consiglio in Roma. Se ne trattò per ben sei mesi. Ma quanto al pagamento delle dette somme, che il papa intendeva erogare innanzi tutto per sovvenire

¹ * Lettera del cardinal Gonzaga a sua madre, in data di Roma 23 novembre 1464. Archivio Gonzaga in Mantova. Cfr. ibid. la * lettera di Giacomo de Aretio 1° settembre 1464, AMMANATI, Ep. f. 26, 60 e CÄNENSIUS 47.

² Cfr. GOTTLOB, Cam. Ap. 56.

³ Altre cose più particolari a tal riguardo vedi sotto p. 341. Una * bolla pontificia *Ad sacram, dat. Romae 1465. III. 18. April.* (11 aprile) rinnovava il divieto di commerciare con gl'infedeli, estendendolo in pari tempo al commercio d'allume (*Regest.* 519, f. 153. Archivio segreto pontificio. Copia nell'Archivio di Stato in Milano). GOTTLOB, Cam. Ap. 296 s. mostra in qual modo Paolo II ricordasse da ogni parte alle autorità civili il dovere di proteggere il monopolio pontificio dell'allume.

⁴ Cfr. il breve di Paolo II a Luigi XI presso ACHERY nov. ed. III, 824 e la * lettera degli inviati milanesi del 14 ottobre 1464. Biblioteca Ambrosiana.

⁵ Su questa ambasceria vedi ROMANIN IV, 321.

⁶ AMMANATI, *Epist.* 41. Cfr. *Mon. Hung.* II, 234, dove il relativo documento è posto per errore sotto l'anno 1471 invece che nell'autunno del 1464. Questa proposta è per noi interessante anche perchè dà una certa idea della ricchezza degli Stati italiani. Cfr. in proposito la tabella del 1455 presso MÜNTZ, *Revue*, 50.

⁷ *Mon. Hung.* II, 234.